

Mercoledì 22 maggio 2013

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

-
- b) la composizione del consiglio di amministrazione;
 - c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri la cui moneta è l'euro o le cui autorità competenti hanno instaurato una stretta cooperazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../2013 [...] ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

P7_TA(2013)0213

Attribuzione alla Banca centrale europea di compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi *

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 055/37)

[Emendamento 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) N. .../2013

che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0392/2012).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

Mercoledì 22 maggio 2013

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, **sia all'interno che all'esterno** della zona euro.
- (1 bis) ***L'attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l'integrità della moneta unica e del mercato unico potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. È quindi essenziale intensificare l'integrazione della vigilanza bancaria al fine di rafforzare l'Unione europea, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica.***
- (2) Per rilanciare la **crescita** economica nell'Unione **e per un adeguato finanziamento dell'economia reale** è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.
- (3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che, **oltre all'adozione di un quadro regolamentare rafforzato dell'UE**, le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.
- (4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale. **Il coordinamento tra autorità di vigilanza è essenziale, ma la crisi ha dimostrato che il solo coordinamento non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica.** Per preservare la **stabilità finanziaria nell'Unione** e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza. **Ciò è particolarmente importante per garantire un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua salute complessiva e ridurrebbe il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente.**
- (5) In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario **nella zona euro e nell'Unione nel suo complesso** sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. ■
- (6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ⁽³⁾, e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ⁽⁴⁾, e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽⁵⁾, hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi **enti creditizi** dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 **dal Consiglio europeo, conformemente agli orientamenti e alle condizioni in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione.**

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Mercoledì 22 maggio 2013

- (7) Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione», del 13 aprile 2000 ⁽¹⁾, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, del 21 novembre 2002 ⁽²⁾.
- (8) Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.
- (8 bis) *Il Consiglio europeo del 19 ottobre 2012 ha concluso che il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'UE e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri che non utilizzano la moneta unica, nonché dal rispetto dell'integrità del mercato unico. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi.*
- (9) Occorre pertanto creare **un'Unione** bancaria europea basata su un corpus unico di norme **completo e dettagliato** sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e **nuovi quadri** di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.
- (10) Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. **In particolare, il meccanismo di vigilanza unico deve essere coerente con il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e con la libera circolazione dei capitali.** Il meccanismo di vigilanza unico **costituisce** il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a **concretamento** del principio secondo cui **il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari una volta istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico.** **Il Consiglio europeo ha preso atto, nelle conclusioni del 13/14 dicembre 2012, che «In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni» e che «il meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno».**
- (11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza **chiaramente definiti** nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi **negli Stati membri partecipanti.**
- (11 bis) **La BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere un memorandum d'intesa che descriva in termini generali come intendono cooperare nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti nel presente regolamento. Il memorandum d'intesa potrebbe tra l'altro chiarire la consultazione relativa alle decisioni della BCE che si ripercuotono su filiazioni o succursali stabilite in uno Stato membro non**

⁽¹⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁽²⁾ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

Mercoledì 22 maggio 2013

partecipante la cui impresa madre è stabilita in uno Stato membro partecipante, come pure la cooperazione in situazioni di emergenza, meccanismi di allerta rapida compresi in conformità delle procedure previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.

- (12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale, **fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.**
- (13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su **tutti gli enti creditizi autorizzati e le succursali stabilite negli Stati membri partecipanti.**
- (13 bis) **Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga pienamente conto della diversità degli enti creditizi stessi, delle loro dimensioni e del loro modello societario, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario europeo.**
- (13 ter) **L'assolvimento dei compiti della BCE dovrebbe contribuire in particolare ad assicurare che gli enti creditizi internalizzino appieno tutti i costi generati dalle loro attività in modo da evitare l'azzardo morale e l'assunzione di rischi eccessivi che ne deriva. Dovrebbe tenere pienamente conto delle pertinenti condizioni macroeconomiche degli Stati membri, segnatamente la stabilità dell'offerta di credito e l'agevolazione delle attività produttive per l'economia nel suo complesso.**
- (13 quater) **Nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata in modo da modificare il quadro di regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti della normativa dell'Unione e nazionale.**
- (14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni, **fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.**
- (15) È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite **nella normativa** dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale.
- (16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi, **tranne nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie.**
- (17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. **La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in particolare la concessione delle approvazioni, autorizzazioni, deroghe o esenzioni previste ai fini delle norme stesse.**

Mercoledì 22 maggio 2013

- (18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale, una riserva di capitale anticiclica per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, **le riserve degli enti di importanza sistemica a livello globale e di altri enti sistemici e altre misure miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali**, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali **■**. **Per assicurare il pieno coordinamento, se le autorità nazionali impongono tali misure ciò dovrebbe essere debitamente notificato alla BCE. Inoltre, se necessario, la BCE dovrebbe poter applicare requisiti più elevati e misure più rigorose, fatto salvo uno stretto coordinamento con le autorità nazionali. Le disposizioni del presente regolamento relative alle misure intese ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali lasciano impregiudicate eventuali procedure di coordinamento previste in altri atti normativi dell'Unione. Le autorità nazionali competenti o designate e la BCE si conformano ad eventuali procedure di coordinamento previste in tali atti dopo aver seguito le procedure di cui al presente regolamento.**
- (19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, **divulgazione** e liquidità.
- (20) I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista, **esclusa la vigilanza sulle imprese di assicurazione.**
- (21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente **in una fase precoce**. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. **Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi**, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.
- (22) Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di «ente creditizio» ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo **e proteggere i consumatori.**
- (22 bis) **È opportuno che la BCE cooperi, se del caso, pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un'elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.**
- (23) È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e **dei singoli Stati membri partecipanti** e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione. **Occorre in particolare che la BCE tenga debitamente conto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.**
- (24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE **■** si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È

Mercoledì 22 maggio 2013

importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea **I**, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. **È necessario che la BCE svolga i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF. Occorre inoltre che sia tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.**

I

- (26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa **pertinente** dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE, **in conformità degli atti dell'Unione adottati** dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE **e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.**
- (26 bis) **Laddove necessario, è opportuno che la BCE stipuli memorandum d'intesa con le autorità competenti aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari, che descrivano in termini generali come intendono cooperare reciprocamente nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti all'articolo 2. Tali memorandum dovrebbero essere a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.**
- (26 ter) **Nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dalla pertinente normativa dell'Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali delle banche e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, occorre che la BCE applichi la legislazione nazionale di recepimento. Laddove la normativa pertinente dell'Unione sia costituita da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli Stati membri, occorre che la BCE applichi anche la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell'UE. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sulla pertinente normativa vincolante dell'Unione e agire in conformità di quest'ultima.**
- (26 quater) **Nell'ambito dei compiti conferiti alla BCE, la normativa nazionale conferisce alle autorità nazionali competenti taluni poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione, compresi taluni poteri cautelari e di intervento precoce. La BCE dovrebbe poter chiedere alle autorità nazionali di utilizzare tali poteri al fine di garantire l'attuazione di una vigilanza piena ed effettiva nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.**
- (27) Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

Mercoledì 22 maggio 2013

potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla **normativa** nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.

- (28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali **siano responsabili dell'assistenza della** BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.
- (28 bis) *I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ter, volti a definire l'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere applicati al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti sulla base di dati consolidati. Qualora la BCE eserciti i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento in relazione a un gruppo di enti creditizi che non è meno significativo su base consolidata, essa dovrebbe esercitare tali compiti su base consolidata in relazione al gruppo di enti creditizi e su base individuale in relazione alle filiazioni e succursali di tale gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti.*
- (28 ter) *I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ter, volti a definire l'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere specificati in un quadro adottato e pubblicato dalla BCE in consultazione con le autorità nazionali competenti. Su tale base, occorre che la BCE abbia la responsabilità di applicare i suddetti criteri e di verificarne, attraverso propri calcoli, il rispetto. La richiesta della BCE di informazioni per effettuare i suoi calcoli non dovrebbe costringere gli enti ad applicare quadri contabili diversi da quelli ad essi applicabili ai sensi di altri atti della normativa dell'Unione e nazionale.*
- (28 quater) *Qualora una banca sia stata considerata significativa o meno significativa, la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni 12 mesi, tranne in caso di cambiamenti strutturali nei gruppi bancari, quali fusioni o dismissioni.*
- (28 quinquies) *Nel decidere, in seguito alla notifica di un'autorità nazionale competente, se un ente riveste importanza significativa con riguardo all'economia nazionale e deve quindi essere soggetto alla vigilanza della BCE, quest'ultima dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, incluse le considerazioni legate alla parità di condizioni.*
- (29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. ■
- (29 bis) *Poiché gli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro non sono presenti nel consiglio direttivo finché non hanno aderito all'euro conformemente al trattato e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri della zona euro, il presente regolamento prevede ulteriori garanzie da applicare nel processo decisionale. Occorre tuttavia che queste garanzie, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 quinquies, siano usate in casi eccezionali debitamente giustificati e solo fintantoché si applicano le suddette circostanze specifiche. Le garanzie sono dovute alle circostanze specifiche in cui si trovano gli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro nel quadro del presente regolamento, in quanto non sono presenti nel consiglio direttivo e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri della zona euro. Pertanto, le garanzie non possono e non devono essere intese come un precedente per altri settori della politica dell'UE.*

Mercoledì 22 maggio 2013

- (29 ter) *Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe alterare in alcun modo l'attuale quadro che disciplina la modifica della forma giuridica delle filiazioni o succursali e l'applicazione di tale quadro, né essere interpretata o applicata nel senso che incentiva tale modifica. A tale riguardo, si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri che non partecipano al meccanismo di vigilanza unico, di modo che dette autorità continuino a disporre di sufficienti poteri e strumenti di vigilanza sugli enti creditizi operanti nel loro territorio per poter esercitare tale responsabilità e salvaguardare in modo effettivo la stabilità finanziaria e l'interesse pubblico. Inoltre, al fine di assistere le autorità competenti nell'esercizio delle loro responsabilità occorre che siano fornite tempestivamente alle autorità competenti stesse e ai depositanti informazioni su eventuali modifiche della forma giuridica delle filiazioni o succursali.*
- (30) Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.
- (30 bis) *La BCE dovrebbe disporre del potere di vigilanza di destituire un membro del consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.*
- (31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, *ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità di vigilanza nazionali devono avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti al requisito della doppia relazione.*
- (31 bis) *Il segreto professionale dell'avvocato è un principio fondamentale del diritto dell'Unione che protegge la riservatezza delle comunicazioni tra le persone fisiche o giuridiche e i loro consulenti, conformemente alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*
- (31 ter) *Se ha la necessità di richiedere informazioni ad una persona stabilita in uno Stato membro non partecipante ma appartenente ad un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabiliti in uno Stato membro partecipante, ovvero alla quale tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista abbia esternalizzato funzioni o attività operative, e se tale richiesta non può essere fatta valere né può essere eseguita nello Stato membro non partecipante, la BCE dovrebbe coordinarsi con l'autorità nazionale competente dello Stato membro non partecipante interessato.*
- (31 quater) *Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 34 e 42 del protocollo sullo statuto della BCE. Occorre che gli atti adottati dalla BCE ai sensi del presente regolamento non conferiscano diritti o impongano obblighi agli Stati membri non partecipanti, salvo quando tali atti siano conformi alla normativa pertinente dell'Unione, in conformità dei protocolli (n. 4) e (n. 15).*
- (32) Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.
- (32 bis) *Quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e quando chiede assistenza alle autorità nazionali competenti, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità in materia di vigilanza su base individuale, subconsolidata e consolidata, stabilite nella legislazione applicabile dell'Unione.*

Mercoledì 22 maggio 2013

- (32 ter) *Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso di conferire alla BCE il potere di infliggere sanzioni a persone fisiche o giuridiche diverse da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, fatto salvo il potere della BCE di chiedere alle autorità nazionali di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate.*
- (33) *In quanto istituzione stabilita dai trattati, la BCE è un'istituzione dell'Unione nel suo insieme. Nelle sue procedure decisionali, occorre che essa sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati nonché il loro diritto a chiedere un riesame delle decisioni della BCE ai sensi delle norme stabilite nel presente regolamento.*
- (34) *L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. È opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal livello nazionale a quello dell'Unione sia bilanciato da adeguati obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti del Parlamento europeo conformemente al suo regolamento, e dell'Eurogruppo. Gli obblighi di relazione dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale.*
- (34 bis) *Occorre che la BCE trasmetta anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero essere in grado di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito allo svolgimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti, cui la BCE può rispondere. I regolamenti interni dei suddetti parlamenti nazionali dovrebbero tenere conto delle modalità delle procedure e dei meccanismi pertinenti per indirizzare osservazioni e quesiti alla BCE. In tale contesto andrebbe prestata particolare attenzione a osservazioni o quesiti concernenti la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi in relazione alla quale le autorità nazionali, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis, hanno intrapreso azioni necessarie per la risoluzione o per il mantenimento della stabilità finanziaria. Il parlamento di uno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre essere in grado di invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.*
- (34 ter) *Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 226 del TFUE, né l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico quali previste nei trattati, incluso il diritto del Parlamento europeo di prendere posizione o adottare una risoluzione su questioni che ritenga appropriate.*
- (34 quater) *Nella sua azione la BCE dovrebbe rispettare i principi in materia di garanzie procedurali e di trasparenza.*
- (34 quinquies) *I regolamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE dovrebbero determinare le modalità di accesso ai documenti in possesso della BCE risultanti dall'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, conformemente al trattato.*
- (34 sexies) *Così come previsto all'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità anche sugli atti della BCE, diversi da raccomandazioni e pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.*
- (34 septies) *A norma dell'articolo 340 del TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale.*

Mercoledì 22 maggio 2013

- (34 octies) *Conformemente all'articolo 342 del TFUE, alla BCE si applica il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.*
- (34 nonies) *Nel determinare se il diritto di accesso al fascicolo da parte di persone interessate debba essere limitato, occorre che la BCE rispetti i diritti fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.*
- (34 decies) *Occorre che la BCE riconosca alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull'opportunità di adottare le decisioni stesse. A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. Per costituire la commissione, occorre che il consiglio direttivo della BCE nomini persone di indubbio prestigio. Nella sua decisione il consiglio direttivo dovrebbe, per quanto possibile, garantire un equilibrio geografico e di genere adeguato fra tutti gli Stati membri. La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze.*
- (35) La BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti **creditizi** e la stabilità del sistema finanziario. I **compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata** per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili. **La BCE dovrebbe poter garantire che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato rispetto alle funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione dovrebbe almeno prevedere riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.**
- (35 bis) *La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari per i fini di politica monetaria indipendente e dovrebbe garantire che l'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal presente regolamento. Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento dovrebbe riferire al presidente del consiglio di vigilanza.*
- (36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno **pertanto** che il consiglio **■** sia presieduto da un presidente **■**, **abbia** un vicepresidente **■** e sia **■** composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. **Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Tutti i membri del consiglio di vigilanza dovrebbero essere informati in modo tempestivo e completo dei punti all'ordine del giorno delle sue riunioni, in modo da agevolare l'efficacia delle discussioni e il processo di elaborazione del progetto di decisione.**
- (36 bis) *Nello svolgimento dei propri compiti, il consiglio di vigilanza tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercita le proprie funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.*
- (36 ter) *Nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali e in materia di voto stabilite dai trattati, il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, occorre conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE dovrebbe presentare al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio dovrebbe adottare la suddetta decisione di esecuzione. Il presidente dovrebbe essere scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti debitamente al corrente.*
- (36 quater) *Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della sua piena indipendenza, occorre che il presidente sia eletto per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno*

Mercoledì 22 maggio 2013

coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che il consiglio di vigilanza possa invitare l'ABE e la Commissione in veste di osservatori. Il presidente dell'autorità europea di risoluzione delle crisi, una volta istituita, dovrebbe partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di vigilanza.

- (36 quinquies) *È opportuno che il consiglio di vigilanza sia assistito da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. Occorre che il comitato direttivo prepari le riunioni del consiglio di vigilanza ed eserciti le sue funzioni unicamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e cooperi con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.*
- (36 sexies) *Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe invitare i rappresentanti degli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro quando considera di sollevare obiezioni riguardo ad un progetto di decisione preparato dal consiglio di vigilanza o quando le autorità nazionali competenti interessate comunicano al consiglio direttivo il proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, qualora tale decisione sia indirizzata alle autorità nazionali in relazione ad enti creditizi di Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro.*
- (36 septies) *Per assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, è opportuno esigere dalla BCE la creazione di un gruppo di esperti di mediazione. L'istituzione del gruppo di esperti, e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.*
- (37) *Occorre che il consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.*
- (38) *Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.*
- (38 bis) *L'uso di periodi di incompatibilità (cooling-off) nelle autorità di vigilanza è importante per garantire l'efficienza e l'indipendenza della vigilanza esercitata da tali autorità. A tal fine e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, la BCE dovrebbe istituire e mantenere procedure generali e formali, inclusi periodi di riesame proporzionati, per valutare in anticipo e prevenire potenziali conflitti con l'interesse legittimo del meccanismo di vigilanza unico/della BCE nel caso in cui un ex membro del consiglio di vigilanza inizi a svolgere un'attività nel settore bancario un tempo soggetto alla sua vigilanza.*
- (39) *Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE dovrebbe quindi essere finanziato imponendo agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti il pagamento di una commissione annuale. Per coprire le spese sostenute nello svolgimento dei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nei confronti di succursali, la BCE dovrebbe poter imporre il pagamento di commissioni alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Qualora un ente creditizio o una succursale siano sottoposti a vigilanza su base consolidata, le commissioni dovrebbero essere imposte al massimo livello di un ente creditizio all'interno del gruppo interessato stabilito negli Stati membri partecipanti. Dal calcolo delle commissioni dovrebbero essere escluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti.*
- (39 bis) *Se un ente creditizio è incluso nella vigilanza su base consolidata, la commissione dovrebbe essere calcolata al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti e assegnata agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e inclusi nella vigilanza su base consolidata sulla base di criteri obiettivi relativi alla loro rilevanza e al loro profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.*
- (40) *Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra tutte le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri partecipanti e tra di esse e la BCE. Per assicurare un controllo tra pari su base continuativa, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche*

Mercoledì 22 maggio 2013

personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti, **consentendo l'istituzione di squadre di vigilanza diversificate geograficamente con profili e competenze specifiche. Lo scambio e il distacco di personale contribuiranno a instaurare una cultura comune di vigilanza. La BCE fornirà periodicamente informazioni in merito a quanti membri del personale proveniente dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono distaccati presso la BCE ai fini del meccanismo di vigilanza unico.**

- (41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, **in** coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
- (42) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali **da parte della BCE** ai fini del presente regolamento.
- (43) Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. **La BCE ha adottato la decisione BCE/2004/11, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea** ⁽⁴⁾.
- (44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. ■
- (44 bis) **Nell'adottare le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento, la BCE dovrebbe prevedere modalità transitorie che garantiscano la conclusione delle procedure di vigilanza in corso, incluse eventuali decisioni e/o misure adottate o indagini avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**
-
- (45 bis) **La Commissione ha affermato, nella comunicazione del 28 novembre 2012, intitolata «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» che «si potrebbe modificare l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione del meccanismo di vigilanza unico (ad es., sancire la possibilità di partecipazione diretta e irrevocabile al meccanismo di vigilanza unico da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, al di là del modello della «stretta cooperazione»; concedere agli Stati membri non appartenenti alla zona euro partecipanti al meccanismo di vigilanza unico pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE e andare oltre nella separazione interna della struttura decisionale in materia di politica monetaria e di vigilanza)». Essa ha inoltre affermato che «un punto specifico da affrontare sarebbe il rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche». Si ricorda che il trattato sull'Unione europea prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione europea possono sottoporre progetti intesi a modificare i trattati, che possono riguardare ogni aspetto dei trattati.**
- (46) Il presente **regolamento** rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ **GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56.**

Mercoledì 22 maggio 2013

- (47) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto *e campo di applicazione*

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di **contribuire alla** sicurezza e **alla** solidità degli enti creditizi e **alla** stabilità del sistema finanziario **all'interno dell'UE e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza** riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, **in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare**.

Gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE conformemente all'articolo 4 del presente regolamento. La portata dei compiti di vigilanza della BCE si limita alla regolamentazione prudenziale degli enti creditizi ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento non attribuisce alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, ad esempio compiti relativi alla vigilanza prudenziale delle controparti centrali.

Nell'assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatto salvo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga in debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli enti creditizi.

Nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri.

Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le competenze delle autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti ad applicare strumenti macroprudenziali non previsti da pertinenti atti legislativi dell'Unione, e i relativi poteri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro la cui moneta è l'euro **oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell'articolo 6;**

Mercoledì 22 maggio 2013

- 2) «autorità nazionale competente»: **qualsiasi** autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ⁽¹⁾, e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) ⁽²⁾;
- 3) «ente creditizio»: un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- 4) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;
- 5) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽³⁾;
- 6) «conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;
- 6 bis) «autorità nazionale designata»: un'autorità designata ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.**
- 6 ter) «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, punto 11, della direttiva 2006/48/CE;**
- 6 quater) «meccanismo di vigilanza unico»: un sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalla Banca centrale europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come definito all'articolo 5 del presente regolamento.**

Capo II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

1. La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico **nonché con le altre autorità** che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, **che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell'Unione.**

Laddove necessario, la BCE stipula memorandum d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali memorandum sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

1 bis Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea alle condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1 ter. La BCE esercita le sue funzioni nel rispetto del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni dell'ABE, dell'AESFEM, dell'EIOPA e del CERS.

1 quater. La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione.

1 quinquies. Fatti salvi gli articoli 1, 4 e 5, la BCE coopera strettamente con qualsiasi meccanismo di assistenza finanziaria pubblica, inclusi il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare se tale meccanismo ha concesso o probabilmente concederà assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio soggetto all'articolo 4 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.

⁽³⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

Mercoledì 22 maggio 2013

1 sexies. *La BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti concludono un memorandum d'intesa che descrive in termini generali come intendono cooperare nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti nell'articolo 2. Il memorandum è riesaminato periodicamente.*

Fatto salvo il primo comma, la BCE conclude un memorandum d'intesa con l'autorità nazionale competente dei singoli Stati membri non partecipanti che siano Stati membri d'origine di almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale, come definito dalla normativa dell'Unione.

Ciascun memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 4

Compiti attribuiti alla BCE

1. *Nel quadro dell'articolo 5, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo* la BCE ha competenza esclusiva **nell'assolvimento** dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

- a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi **fatte salve le disposizioni dell'articolo 13;**
 - a bis) *nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù della pertinente normativa dell'Unione;*
 - b) valutare **le domande di acquisizione e cessione** di partecipazioni **qualificate** in enti creditizi, **tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 bis;**
 - c) accertare l'osservanza degli atti **di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,** che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali **relativamente a** requisiti in materia di fondi propri, **cartolarizzazione,** limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
-
- f) **provvedere al rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono** agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza ■ di dispositivi ■ di governance solidi, **compresi i requisiti di competenza e onorabilità per i responsabili della gestione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi remunerative** e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, **compresi i modelli basati sui rating interni;**
 - g) **effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per** accertare se i dispositivi, **le strategie, i processi e meccanismi** instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente **contemplati dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti;**
-
- i) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, **fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti a tali collegi in qualità di osservatori,** sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

Mercoledì 22 maggio 2013

- j) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;
- k) svolgere **■** i compiti di vigilanza collegati **ai piani di risanamento** e all'intervento precoce qualora un ente creditizio **o gruppo, nei cui confronti la BCE sia l'autorità di vigilanza su base consolidata**, non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili **nonché, solo nei casi previsti espressamente dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.**

■

2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve, **nell'ambito del paragrafo 1**, i compiti **■** di competenza delle autorità **■** competenti dello Stato membro partecipante **in conformità della pertinente normativa dell'Unione.**

3. **Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutta la normativa pertinente dell'Unione e, se tale normativa dell'Unione è composta da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove la normativa pertinente dell'Unione sia costituita da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni.**

A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi la pertinente normativa dell'Unione e in particolare qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale regolamento concernente gli orientamenti e le raccomandazioni e alle disposizioni del regolamento ABE sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento di tali compiti.

Prima di adottare un regolamento la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell'urgenza.

Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell'ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.

Articolo 4 bis

Compiti e strumenti macroprudenziali

1. Ove opportuno o qualora lo si ritenga necessario, e fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità della pertinente normativa dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e fatte salve le procedure stabilite nelle stesse, nei casi specificati nella pertinente normativa dell'Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l'autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un'obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L'autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso.

Mercoledì 22 maggio 2013

2. La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità della pertinente normativa dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi fatte salve le procedure stabilite nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e nei casi specificati nella pertinente normativa dell'Unione.

3. Un'autorità nazionale competente o designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell'economia del suo Stato membro.

4. Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità designate negli Stati membri interessati al momento di valutare qualsiasi azione. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un'obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso.

5. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.

Articolo 5

Cooperazione con il meccanismo di vigilanza unico

1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. **La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza unico.**

2. **Sia la BCE che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.**

Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento.

4 bis. Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuiti dal presente regolamento, le autorità nazionali sono competenti ad assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 4 sexies, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.

4 ter In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e b), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 4 quater e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 4 quinquies, nel quadro di cui al paragrafo 4 sexies e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

— quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i) dimensioni;

ii) importanza per l'economia dell'UE o di qualsiasi Stato membro partecipante;

Mercoledì 22 maggio 2013

iii) *significatività delle attività transfrontaliere.*

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non è considerato meno significativo, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i) il valore totale delle sue attività supera i 30 miliardi di EUR; oppure*
- ii) il rapporto tra le sue attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante dove è stabilito supera il 20 %, a meno che il valore totale delle sue attività sia inferiore a 5 miliardi di euro; oppure*
- iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste una importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.*

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività e passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dall'EFSF o dal MES non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

4 quater *Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo ter, e nel quadro definito nel paragrafo 4 sexies:*

- a) la BCE impartisce alle autorità nazionali competenti regolamenti, orientamenti o istruzioni generali in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione delle lettere a) e b), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.*

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2 per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico;

- b) allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4 ter, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l'assistenza finanziaria dall'EFSF o dal MES;*
- c) la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 4 sexies, lettera c);*
- d) la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 9 a 12;*
- e) la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse svolti in virtù del presente articolo.*

4 quinquies. *Fatto salvo il paragrafo 4 quater, le autorità nazionali competenti svolgono i compiti — e ne sono responsabili — di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a bis), c), f), g), i e k) e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4 ter, primo comma, nel quadro di cui al paragrafo 4 sexies e fatte salve le procedure ivi stabilite.*

Fatti salvi gli articoli da 9 a 12, le autorità nazionali competenti e designate mantengono il potere, conformemente alla normativa nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 4 sexies, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Mercoledì 22 maggio 2013

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

4 sexies. La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:

- a) la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 ter, primo, secondo e terzo comma e i criteri in base ai quali il paragrafo 4 ter, quarto comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente creditizio e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 quater e 4 quinquies. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto di eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che qualora una banca sia stata considerata significativa o meno significativa, la valutazione sia modificata solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla situazione della banca che sono pertinenti per tale valutazione;*
- b) la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilità di preparare progetti di decisione da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4 ter;*
- c) la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4 ter. Tali procedure richiedono in particolare alle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di:*
 - i) notificare alla BCE qualsiasi procedura di vigilanza concreta;*
 - ii) valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;*
 - iii) trasmettere alla BCE progetti di decisioni di vigilanza concreta, sul quale la BCE può esprimere le proprie opinioni.*

4 septies. Ove la BCE sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri.

Articolo 6

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri **■** partecipanti **la cui moneta non è l'euro**

1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, **e all'articolo 4 bis** in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare **istruzioni per** l'autorità nazionale competente dello Stato membro **■** partecipante **la cui moneta non è l'euro**.

2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro **■** partecipante **la cui moneta non è l'euro** è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 **a all'articolo 4 bis per** tutti gli enti creditizi in esso stabiliti, **conformemente all'articolo 5;**
- b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:

— ad assicurare che la propria autorità nazionale competente **o designata** rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;

Mercoledì 22 maggio 2013

— a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;

- c) lo Stato membro ha adottato **una pertinente normativa nazionale per** assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.

■

4. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.

5. La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità **nazionale** competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, **formula istruzioni all'indirizzo di quest'autorità** indicando i termini pertinenti.

I termini ■ non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità ■ competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

5 bis. *La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:*

- a) *se, secondo la BCE, lo Stato membro **interessato** non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) e c); oppure*
- b) *se, secondo la BCE, l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).*

Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell'avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.

La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

5 ter. *Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. La richiesta illustra i motivi della cessazione della cooperazione, comprese, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle responsabilità di bilancio dello Stato membro. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

5 quater. *Se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro notifica alla BCE, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, il suo disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di 30 giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.*

Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato dalla potenziale decisione relativa all'eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza.

La BCE prende allora in considerazione l'eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.

Mercoledì 22 maggio 2013

La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

- *se la mancanza di tale sospensione o cessazione possa compromettere l'integrità del meccanismo di vigilanza unico o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri;*
- *se tale sospensione o cessazione possa avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio nello Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3;*
- *se sia stato accertato o meno che l'autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,*
 - a) assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti;*
 - b) hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del precedente comma, nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e nel garantire la conformità con la pertinente normativa dell'Unione.*

La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.

5 quinquies. *Se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza comunica al consiglio direttivo il suo disaccordo motivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Il consiglio direttivo decide quindi nel merito entro cinque giorni lavorativi, tenendo pienamente conto delle motivazioni, e spiega per iscritto la sua decisione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta con effetto immediato e non sarà vincolato dalla successiva decisione.*

5 sexies. *Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.*

Articolo 7

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni **e degli altri organismi** dell'Unione **inclusa l'ABE**, la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

Capo III

Poteri della BCE

Articolo 8

Poteri di vigilanza e di indagine

1. *Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione ■.*

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che la pertinente normativa dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

■

Mercoledì 22 maggio 2013

2 bis. *La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 conformemente agli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell'esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.*

2 ter. *In deroga al paragrafo 1, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta conformemente all'articolo 6, la BCE esercita i suoi poteri conformemente all'articolo 6.*

SEZIONE 1

Poteri di indagine

Articolo 9

Richieste di informazioni

1. **Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e ferme restando le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione**, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, **fatto salvo l'articolo 4**, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:

- a) enti creditizi **stabiliti negli Stati membri partecipanti**;
- b) società di partecipazione finanziaria **stabilite negli Stati membri partecipanti**;
- c) società di partecipazione finanziaria mista **stabilite negli Stati membri partecipanti**;
- d) società di partecipazione mista **stabilite negli Stati membri partecipanti**;
- e) persone **appartenenti ai** soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività ■ ;

■

2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. **Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall'obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione delle informazioni non è considerata una violazione del segreto professionale.**

2 bis. *Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.*

Articolo 10

Indagini generali

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento **e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione**, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo **ai soggetti** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **lettere da a) a f) stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante**.

A tal fine la BCE ha il **potere** di:

- a) chiedere la presentazione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a **f)**, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- c) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **lettere da a) a f)**, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

Mercoledì 22 maggio 2013

d) organizzare audizioni per ascoltare **altre** persone ■ consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, **l'autorità nazionale competente dello** Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali **pertinenti** presta, **conformemente alla normativa nazionale**, l'assistenza necessaria, **■ nei casi di cui agli articoli 11 e 12, anche facilitando alla BCE l'accesso ■** ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 11

Ispezioni in loco

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento **e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione**, la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 12 **e previa notifica all'autorità nazionale competente interessata**, tutte le necessarie ispezioni **in loco** presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) **e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i)**. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso **alle suddette persone giuridiche**.

2. I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. ■

3. **Le persone giuridiche** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **lettere da a) a f)** sono **tenute** a sottoporsi alle **ispezioni in loco sulla base** di una decisione della BCE.

4. I funzionari **e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'autorità nazionale** competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione ■ prestano, **sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE**, attivamente assistenza ■ ai funzionari **della BCE** e alle altre persone ■ autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. **Anche i** funzionari dell'autorità **nazionale** competente dello Stato membro partecipante in questione **hanno diritto di partecipare** alle ispezioni in loco.

5. Qualora i funzionari della BCE e le altre persone ■ da essa autorizzate **o incaricate** che li accompagnano constatinò che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità **nazionale** competente dello Stato membro partecipante **interessato** presta loro l'assistenza necessaria **conformemente alla normativa nazionale**. **Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora l'autorità nazionale competente non disponga di tale potere, utilizza le proprie competenze per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali.**

Articolo 12

Autorizzazione giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, **paragrafi 1 e 2**, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti ■ **di cui**

Mercoledì 22 maggio 2013

all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sulla gravità della *sospetta* violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

SEZIONE 2

Poteri di vigilanza specifici

Articolo 13

Autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.

1 bis. Se il *richiedente* soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla *pertinente* normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta, *entro il termine previsto dalla pertinente normativa nazionale, un progetto di* decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. *Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l'autorizzazione. Negli altri casi*, l'autorità nazionale competente *respinge* la *domanda di autorizzazione*.

1 ter. *Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La BCE solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nella pertinente normativa dell'Unione non sono soddisfatte. La BCE espone i motivi del rigetto per iscritto.*

1 quater. *La decisione adottata a norma dei paragrafi 1 bis e 1 ter è notificata al richiedente l'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.*

2. *Fatto salvo il paragrafo 2 bis, la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE preveda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.*

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della *pertinente* normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE *prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall'autorità nazionale competente.*

2 bis. *Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell'autorizzazione pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può scegliere di prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, la revoca delle autorizzazioni si applica immediatamente.*

Articolo 13 bis

Valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate

1. *Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante o le informazioni connesse sono presentate*

Mercoledì 22 maggio 2013

alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio conformemente ai requisiti di cui alla pertinente normativa nazionale basata sugli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

2. L'autorità nazionale competente valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di opporsi o di non opporsi all'acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, al più tardi dieci giorni lavorativi prima della scadenza del pertinente periodo di valutazione stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione e assiste la BCE conformemente all'articolo 5.

3. La BCE decide se opporsi all'acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione e conformemente alla procedura ed entro i periodi di valutazione ivi stabiliti.

Articolo 13 ter

Poteri di vigilanza

1. Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) l'ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma;*
- b) la BCE dispone di prove del fatto che l'ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma entro i successivi 12 mesi;*
- c) in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall'ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.*

2. Nonostante la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la BCE ha i seguenti poteri:

- a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma legati agli elementi di rischio e ai rischi non coperti dai pertinenti atti dell'Unione;*
- b) esigere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;*
- c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;*
- d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;*
- e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;*
- f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;*
- g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;*
- h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;*
- i) limitare o vietare le distribuzioni da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) se il divieto non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;*

Mercoledì 22 maggio 2013

- j) *imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sulle posizioni in materia di fondi propri e di liquidità;*
- k) *imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;*
- l) *richiedere informazioni aggiuntive;*
- m) *destituire in qualsiasi momento membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.*

Articolo 14

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste **dalla pertinente normativa** dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le disposizioni previste **dalla pertinente normativa** dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando **la BCE è l'unità autorità competente coinvolta**.

2 bis. *Nell'assolvere il suo compito quale definito agli articoli 4 e 4 bis, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra tutti gli Stati membri partecipanti a norma dell'articolo 5, paragrafo 8 e, nelle sue relazioni con gli Stati membri non partecipanti, l'equilibrio tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante stabilito nella pertinente normativa dell'Unione.*

Articolo 15

Sanzioni **amministrative**

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti **dai pertinenti atti legislativi** dell'Unione direttamente **applicabili** in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla **pertinente** normativa dell'Unione, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, **come definito dalla pertinente normativa dell'Unione**, della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente **o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dalla pertinente normativa dell'Unione**.
2. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al **paragrafo 1** è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
3. Le sanzioni **applicate** sono effettive, proporzionate e dissuasive. **Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE agisce conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis.**
4. La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli **atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, se del caso.**
5. Nei casi non contemplati **dal** paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di **avviare le procedure al fine di** intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate **in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi legislazione nazionale pertinente che conferisca specifici poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione**. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione della **normativa** nazionale di recepimento delle pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione **di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista**, o ad altri soggetti responsabili, **ai sensi della normativa nazionale, di una** violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

Mercoledì 22 maggio 2013

6. La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, **■ impugnate o meno ■**, **nei casi e alle ■ condizioni di cui alla pertinente normativa dell'Unione.**

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98 **del Consiglio.**

Capo IV

Principi organizzativi

Articolo 16

Indipendenza

1. Nell'assolvimento dei compiti ad **esse** attribuiti dal presente regolamento la BCE **e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro del meccanismo di vigilanza unico agiscono** in modo indipendente. **I membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.**

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri **e qualsiasi altro organo** rispettano detta indipendenza.

2 bis. A seguito di un esame della necessità di un codice di condotta da parte del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo elabora e pubblica un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria riguardante in particolare i conflitti di interesse.

Articolo 17

Responsabilità e relazioni

1. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.

1 bis. La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo della commissione di vigilanza di cui all'articolo 24.

1 ter Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 quater. Su sua richiesta, l'Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 quinquies Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento.

1 sexies La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, o dall'Eurogruppo conformemente alle procedure di quest'ultimo, e in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 septies. Allorché esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 dello statuto della BCE stessa, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del presente regolamento.

Mercoledì 22 maggio 2013

1 octies. Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti di vigilanza qualora tali discussioni siano richieste per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e la BCE concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

1 nonies. La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del trattato. La BCE e il Parlamento concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente.

Articolo 17 bis

Parlamenti nazionali

1. Allorché presenta la relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente questa relazione direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tale relazione.

2. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento alle funzioni che le sono attribuite ai sensi del presente regolamento.

3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente alla normativa nazionale per lo svolgimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all'articolo 5.

Articolo 17 ter

Garanzie procedurali per l'adozione di decisioni di vigilanza

1. Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 e della sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà modo alle persone interessate di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Le decisioni della BCE sono motivate.

Mercoledì 22 maggio 2013

Articolo 17 quater
Segnalazione di violazioni

La BCE garantisce che siano instaurati meccanismi efficaci per segnalare le violazioni da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, incluse procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e la loro verifica. Tali procedure sono coerenti con la pertinente normativa UE e garantiscono che siano rispettati i seguenti principi: un'adeguata protezione [...] di quanti segnalano le violazioni, la protezione dei dati personali, un'adeguata protezione del presunto responsabile.

Articolo 17 quinquies
Commissione amministrativa del riesame

1. *La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuiti dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di una siffatta decisione con il presente regolamento.*

2. *La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari; il personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nei compiti esercitati dalla BCE nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento è escluso. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri della BCE a norma del presente regolamento. I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.*

3. *La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.*

4. *I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.*

5. *Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.*

6. *La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notifica, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.*

7. *Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.*

8. *Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il consiglio direttivo può, su proposta della commissione amministrativa del riesame, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.*

Mercoledì 22 maggio 2013

9. Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

10. La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa.

11. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

Articolo 18

Separazione dalla funzione di politica monetaria

1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.

2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento **senza recare pregiudizio ai** compiti di politica monetaria e **a** qualsiasi altro compito **e separandoli da questi ultimi**. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non **interferiscono** con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, **né sono da essi determinati**. Inoltre, i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria.

Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nello svolgimento degli altri compiti assegnati alla BCE.

3. La BCE adotta **e pubblica** le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale **e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali**.

3 bis. La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato rispetto alle funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

3 ter. Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza la BCE istituisce un gruppo di esperti di mediazione. Questo gruppo di esperti risolve le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza. Comprende un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE adotta e rende pubblico il regolamento istitutivo di tale gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno.

Articolo 19

Consiglio di vigilanza

1. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di **un presidente e un vicepresidente, nominati conformemente al paragrafo 1 ter, e** quattro rappresentanti della BCE **nominati conformemente al paragrafo 1 quinquies, e un** rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (di seguito «consiglio di vigilanza»). **Tutti i membri del consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.**

Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 1 sexies, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

1 bis. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

Mercoledì 22 maggio 2013

1 ter. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE presenta al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il presidente è scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente al corrente, tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

Una volta nominato il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

1 quater. Qualora il presidente del consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della BCE, approvata dal Parlamento, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A seguito delle dimissioni d'ufficio del vicepresidente del consiglio di vigilanza in qualità di membro del comitato esecutivo, pronunciate conformemente allo statuto del SEBC e della BCE, il Consiglio può, su proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione al fine di destituire il vicepresidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A tali fini, il Parlamento europeo o il Consiglio può comunicare alla BCE di ritenere riunite le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del consiglio di vigilanza dal suo incarico; la BCE risponde a tale comunicazione.

1 quinquies. I quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non svolgono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.

1 sexies. Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

1 septies. In deroga al paragrafo 2 bis ter, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.

1 octies. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. I progetti di decisione saranno trasmessi contemporaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5 quinquies. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un'obiezione del consiglio direttivo uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l'obiezione e in tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5 quater.

1 nonies. Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.

1 decies. Il consiglio di vigilanza istituisce, votando in base alle regole di cui al paragrafo 1 sexies, un comitato direttivo, a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione delle riunioni.

Mercoledì 22 maggio 2013

Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente del consiglio di vigilanza. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il comitato consta di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Il comitato direttivo svolge i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

6. *Un rappresentante della Commissione europea può, su invito, partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.*

7. *Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Anche il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno, votando secondo le di cui al paragrafo 1 sexies. Entrambi gli insiemi di norme sono resi pubblici. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.*

Articolo 20

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri del consiglio di vigilanza, *il personale della BCE* e il personale *distaccato dagli Stati membri partecipanti* con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto *all'articolo 37 dello statuto del SEBC e della BCE* e negli atti normativi dell'Unione applicabili.

La BCE garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale

2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati *dalla pertinente normativa dell'Unione*, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la *pertinente* normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della *pertinente* normativa dell'Unione.

Articolo 22

Risorse

La BCE *ha la responsabilità di assegnare* le risorse *finanziarie e umane* necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 23

Bilancio e conti annuali

1. Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento *figurano separate all'interno* del bilancio *della BCE stessa*.

2. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la BCE riferisce in dettaglio *sul bilancio in ordine ai suoi compiti di vigilanza. I conti annuali della BCE, redatti e pubblicati in conformità dell'articolo 26.2 dello statuto del SEBC e della BCE, riportano le entrate e le uscite connesse ai compiti di vigilanza.*

2 bis. *In linea con l'articolo 27.1 dello statuto del SEBC e della BCE, la sezione dei conti annuali dedicata alla vigilanza è soggetta a revisione contabile.*

Mercoledì 22 maggio 2013

Articolo 24

Commissioni di vigilanza

1. *La BCE impone il pagamento di una commissione di vigilanza annuale agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Le commissioni coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuiti dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'importo delle commissioni non supera le spese relative ai compiti in questione.*

2. *L'importo della commissione imposta all'ente creditizio o alla succursale è calcolato, conformemente alle modalità definite, e pubblicato preventivamente dalla BCE.*

Prima di definire queste modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi.

2 bis. *Le commissioni sono calcolate al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e sono basate su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.*

La base di calcolo della commissione di vigilanza annuale per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell'anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati della commissione di vigilanza annuale, basati su stime ragionevoli. Comunica con l'autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. Comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo della vigilanza annuale.

2 ter *La BCE riferisce conformemente all'articolo 17.*

2 quater. *Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di commissioni conformemente alla normativa nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione e fatte salve le modalità adottate per l'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 5 e 11.*

Articolo 25

Personale e scambio di personale

1. *La BCE stabilisce, insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.*

2. *La BCE può in caso disporre che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.*

2 bis. *La BCE istituisce e mantiene procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del consiglio di vigilanza e di membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, e provvede ad opportune informative fatta salva la normativa in materia di protezione dei dati applicabile.*

Tali procedure lasciano impregiudicata l'applicazione di norme nazionali più rigorose. Per i membri del consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure sono istituite ed attuate in cooperazione con tali autorità, fatta salva la normativa nazionale applicabile.

Per i membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, dette procedure determinano le categorie di posti a cui la valutazione in questione si applica, nonché i periodi che sono proporzionati alle funzioni di tali membri del personale nelle attività di vigilanza durante il loro impiego presso la BCE.

Mercoledì 22 maggio 2013

2 ter. *Le procedure di cui al paragrafo 2 bis prevedono che la BCE valuti se sussistono obiezioni a che i membri del consiglio di vigilanza accettino un'occupazione remunerata presso enti del settore privato per i quali la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, dopo la cessazione dal servizio.*

Le procedure di cui al paragrafo 2 bis si applicano di norma nei due anni successivi alla cessazione dal servizio dei membri del consiglio di vigilanza e possono essere adeguate, in base ad una debita motivazione, in proporzione alle funzioni svolte durante il mandato e alla durata dello stesso.

2 quater. *La relazione annuale della BCE a norma dell'articolo 17 comprende informazioni particolareggiate, tra cui dati statistici sull'applicazione delle procedure di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter.*

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato unico. La relazione valuta tra l'altro:

- a) il funzionamento **del meccanismo di vigilanza unico** nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e l'impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari, incluso l'eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell'UE, e in ordine all'efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d'informazioni tra il meccanismo di vigilanza unico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti;
- a bis) la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l'impatto del meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;
- a ter) l'efficacia dei poteri di vigilanza e sanzionatori della BCE e l'adeguatezza dell'attribuzione alla BCE di ulteriori poteri sanzionatori, anche in relazione a soggetti diversi da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista;
- a quater) l'adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 4 bis e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13;
- b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
- c) l'interazione tra la BCE e l'Autorità bancaria europea;
- d) l'adeguatezza delle modalità di governance, **comprese** la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza e le relazioni di questo con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell'ambito del consiglio di vigilanza tra gli Stati membri della zona euro e gli altri Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico;
- d bis) l'interazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti del meccanismo di vigilanza unico su tali Stati membri;
- d ter) l'efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;
- d quater) l'efficacia in termini di costi del meccanismo di vigilanza unico;
- d quinquies) il possibile impatto dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sul funzionamento e l'integrità del meccanismo di vigilanza unico;

Mercoledì 22 maggio 2013

- d sexies)* **l'efficacia della separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria in seno alla BCE e della separazione delle risorse finanziarie assegnate ai compiti di vigilanza dal bilancio della BCE, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni giuridiche anche a livello di diritto primario;**
- d septies)* **gli effetti di bilancio che le decisioni di vigilanza prese dal meccanismo di vigilanza unico hanno sugli Stati membri partecipanti e l'impatto degli eventuali sviluppi in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;**
- d octies)* **le possibilità di ulteriore sviluppo del meccanismo di vigilanza unico, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni, anche a livello di diritto primario, e considerando se non sia venuta meno nel presente regolamento la logica sottesa alle disposizioni istituzionali, inclusa la possibilità di allineare completamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri della zona euro e degli altri Stati membri partecipanti.**

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

1. La BCE **pubblica il quadro di cui all'articolo 5, paragrafo 7 entro il ... (*)**.
2. La BCE assume i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento **il 1° marzo 2014 o 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se tale data è posteriore, fatte salve le disposizioni e le misure di attuazione di cui ai successivi commi.**

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, **la BCE pubblica, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei** compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la BCE trasmette relazioni trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del presente regolamento.

Se sulla base delle relazioni di cui al terzo comma e in seguito all'esame delle stesse in sede di Consiglio e di Parlamento europeo risulta che la BCE non sarà pronta ad esercitare pienamente i suoi compiti il 1° marzo 2014 o 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se tale data è posteriore, la BCE può adottare una decisione volta a fissare una data successiva a quella del primo comma per assicurare la continuità durante la transizione dalla vigilanza nazionale al meccanismo di vigilanza unico e, in funzione della disponibilità di personale, l'istituzione di adeguate procedure di segnalazione e modalità di cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali ai sensi dell'articolo 5.

3 bis. Nonostante il paragrafo 2 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di indagine attribuiti in forza del presente regolamento, a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento] la BCE può iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento — diversi dall'adozione di decisioni in materia di vigilanza — nei riguardi di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione

Nonostante il paragrafo 2 se il MES chiede all'unanimità alla BCE di assumere la vigilanza diretta di un ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista quale preconditione per la ricapitalizzazione diretta, la BCE può iniziare immediatamente a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei riguardi di tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione.

(*) Sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 22 maggio 2013

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, **compreso lo stato patrimoniale**, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. **La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 4.** L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.

6. Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.

6 bis. Nonostante l'articolo 19, paragrafo 2ter, fino alla prima data menzionata all'articolo 26, per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 si applica il voto a maggioranza qualificata e il voto a maggioranza semplice.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

P7_TA(2013)0214

Articoli pirotecnici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (COM(2011)0764 — C7-0425/2011 — 2011/0358 (COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2016/C 055/38)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0764),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0425/2011),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,